

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1709

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACRELLI, PACCIARDI, LA MALFA, CAMANGI, DE VITA**

*Annunziata il 13 luglio 1955*

### Assicurazione sociale delle donne casalinghe

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 38 della nostra Costituzione dice: « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Con questo articolo la nostra Costituzione precede di un anno la « Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo », decisa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il cui articolo 2 dice: « Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche, ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza — per noi: assistenza — in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà ».

È questa la « sicurezza sociale », denominazione ultima della previdenza e assistenza sociale, massima tra le preoccupazioni degli Stati moderni se essa deve tendere a coprire tutti i rischi della vita, senza eccezione, quale ne sia la portata ai fini della finanza pubblica. Quando si consideri che in Italia, contro 30 miliardi nel 1945, la previdenza sociale ha richiesto nel 1953 782 miliardi — con tendenza a raggiungere i 900 nell'anno in corso (1/14 del totale reddito del Paese) sarà dimostrato che

il richiamo ai principi di mutualità, che sono il punto di partenza dell'assistenza sociale moderna, è più che legittimo. L'assistenza nelle forme statali o parastatali costituisce in ogni paese un problema di finanza sempre meno solubile, onde saggio è stato il nostro Parlamento quando, dovendo concedere l'assistenza di malattia ad una categoria benemerita come quella dei coltivatori diretti, ha scartato la soluzione oggi in vigore degli Istituti parastatali, e ha dato vita alla mutualità contadina.

Ciò ha rappresentato la premessa di soluzioni di grande portata interessanti le altre categorie di lavoratori indipendenti ancora escluse dalla previdenza sociale: artigiani, ambulanti, professionisti, pescatori, ecc. Infatti, per gli artigiani e artisti il Consiglio dei Ministri ha già esaminato un provvedimento, nel quale il principio mutualistico trova conferma.

\* \* \*

V'è una categoria della quale nessuno ha mostrato di essersi accorto, finora: quella della donna di casa o casalinga. La casalinga, nubile, coniugata o vedova, è l'umile compagna dell'uomo la cui condizione, di fronte ai problemi della previdenza e dell'assistenza sociale, non è stata considerata, non solo in Italia, ma, come categoria a sé stante, in nessun paese. Pregiudizi vari e la superata

concezione del capo famiglia esponente unico del nucleo familiare, vi hanno fatto ostacolo. Quasi 50 anni fa, un cavaliere dell'ideale, Roberto Mirabelli, assumendone la difesa in questa Camera, esclamava: « basta con questa diminuzione del capo che nell'antica Roma incombeva *propter infirmitatem sexus* ». Si tenta l'obiezione: la Costituzione riconosce il diritto di assistenza ai « lavoratori »: la casalinga è un lavoratore ?

La questione è stata trattata in tempo recente in vari paesi: Francia, Svizzera, Germania, Finlandia, Svezia e ha dato luogo a risultati affermativi inappellabili. Come vorreste chiamare — è stato detto in Svizzera — l'essere che si alza prima di voi e si corica dopo di voi, e provvede alla colazione, al pranzo e alla cena per tutti, e esce di casa una o più volte al giorno per la spesa e le altre provviste, e cura i suoi figli — che sono i vostri figli — e attende al guardaroba, si arrovella, si affatica, corre per chilometri al giorno, tutto vedendo e assistendo perchè possiate attendere al vostro lavoro senza il fardello di pensieri che ella si prende ?

In Francia è stato calcolato che 9 milioni di casalinghe forniscono alla vita sociale 45 miliardi di ore di lavoro all'anno, contro 42 date dai 21 milioni di lavoratori, uomini e donne, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Ciò significa che questi ultimi lavorano ore 5,30 per giorno in media, contro 13,7 delle casalinghe.

In Finlandia si è calcolato che la casalinga di una famiglia di quattro persone porti a casa dal mercato, ogni anno, da 3,2 a 3,6 tonnellate di derrate alimentari, cifra quasi raggiunta in Svezia.

Il tempo attuale non è quello di Goethe la cui madre disponeva di due cameriere, un valletto, una cuoca, una lavandaia, un calzolaio, un sarto, una sarta, un tappezziere, un farmacista, un giardiniere, un bottaio, un dentista: il nucleo familiare tende sempre più a divenire quello che i francesi chiamano *ménage associatif*, nel quale la donna deve caricarsi di responsabilità ogni giorno maggiori, anche di ordine esterno, e lavorare duramente per assicurare la vita della famiglia. E quale lavoro, indifferibile, monotono, pesante: quello che ha portato Bernard Shaw a definire l'ambito familiare: *the woman's workhous* !

Dunque la casalinga è un lavoratore: e, come tale, le compete l'assistenza sociale prevista dall'articolo 38 della Costituzione. Già quest'ultima, trattando della donna in generale, dice (articolo 37): « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e, a parità di la-

voro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore ».

Si obietta che le casalinghe in Italia, sono molte: forse 10 milioni. E che perciò? il grande numero di lavoratori da assistere, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, ecc., ha fatto ostacolo al riconoscimento del loro diritto? Non sono da 30 milioni, ormai, gli italiani assistiti nella malattia? Non è di ogni giorno l'inclusione di nuovi strati di cittadini in questa o quella assistenza? Ciò che importa è che si offrano soluzioni accettabili per la finanza pubblica, che solo la formula mutualistica consente di trovare. Ciò per vari motivi:

1°) per il limitato raggio delle mutue, che permette di effettuare i controlli e evitare gli abusi (nel caso dei coltivatori diretti ogni mutua ha in media 900 iscritti, che si possono controllare: in quella vece l'I. N. A. M., con 16 milioni e mezzo di assistiti, non può avere uguali possibilità di controlli);

2°) perchè l'assistito partecipa coi suoi contributi alla finanza della mutua, nonché alla sua gestione attraverso la nomina degli amministratori:

3°) perchè questi ultimi danno opera gratuita in largo senso, e dedicano cuore e cervello per fare della propria mutua il modello che eguagli o superi gli altri. Ciò avviene in Francia dove si hanno 27 mila mutue, in Belgio, in Svizzera, in Olanda, ecc.

\* \* \*

Certo — dicemmo — la tesi dell'assistenza sociale della casalinga è nuova, non solo in Italia. Nei paesi a forte mutualità (integrativa della previdenza sociale) il quesito è meno evidente perchè in essi la donna che non ricade nel sistema previdenziale ottiene la protezione desiderata presso le mutue, che non hanno patito l'arresto delle nostre sopresse fin dal 1925. Tuttavia neanche in quei Paesi l'adesione — volontaria — è totale: fatto questo che spiega l'accoglienza avuta dalla memoria presentata il 2 giugno 1955 alla IV Assemblea generale dell'Associazione Internazionale della Mutualità dal presidente della Federazione Italiana della Mutualità, Oscar Spinelli, memoria che termina col seguente ordine del giorno:

« La IV Assemblea dell'Associazione Internazionale della Mutualità, riunita a Interlaken il 2 giugno 1955;

« considerato che la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'O. N. U. il 10 dicembre 1948 sanziona il diritto di ogni individuo — senza distinzione di

nesso — a un tenore di vita sufficiente e alla protezione sociale contro i rischi della vita;

«considerando che nella maggior parte dei paesi la casalinga non ricadente, per fatto della sua condizione civile, nelle disposizioni di previdenza generale, rimane fuori di ogni assistenza;

«dichiara che incombe alla mutualità di orientare gli spiriti verso la riparazione di un'ingiustizia tanto lontana dai principi di eguaglianza della società moderna;

«esorta i movimenti mutualistici nazionali a promuovere nei paesi rispettivi le azioni atte a far riconoscere il diritto delle casalinghe all'assistenza sociale;

«si dichiara convinta che tale assistenza possa essere affidata alle casalinghe stesse attraverso organismi mutualistici raggruppati, apportanti il concorso di così vasta categoria alle rivendicazioni della personalità umana».

Lo Spinelli è stato invitato a preparare una più ampia memoria per il Comitato direttivo del grande organismo internazionale che si svolgerà a Bruxelles nel prossimo settembre. Dopo di che la questione sarà trattata all'interno dei paesi aderenti all'A. I. M. in vista di giungere a stabilire l'obbligatorietà della iscrizione (poiché se è vero che la collettività ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del cittadino, è vero che al cittadino incombe di mettersi in condizione di ottenere questa assistenza iscrivendosi all'istituzione che vi è preposta).

\* \* \*

Il numero delle casalinghe da assistere è di impossibile indicazione, allo stato attuale delle rilevazioni statistiche in Italia. Al censimento del 1951 le donne risultarono essere 24 milioni contro 23 milioni di uomini. Da questo quantitativo si devono dedurre le minori di 16 anni, sei milioni circa, le impiegate e operaie iscritte alla previdenza sociale, le mogli, figlie, madri di impiegati e operai assistiti, le domestiche (che hanno una loro assistenza), le studentesse (alle quali si dovrà pur provvedere un giorno), le assistite per altra via, le vedove con pensione reversibile, le beneficiarie di alto censo (secondo massimali da stabilire). Sorge così la presunzione dei 10 milioni, cifra non lontana da quella rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica in una «settimana campione» di un anno fa: 10.507.000 (cifra rilevata a partire dai 14 anni, mentre noi proponiamo un'assistenza che abbia inizio a 16 anni).

Ma la cifra di 10 milioni vale per tutti i rischi? Essi sono essenzialmente due:

1°) la malattia, comprendente l'infortunio, il parto, l'invalidità;

2°) la pensione di vecchiaia.

Ora, per quanto riguarda il primo rischio, è evidente che estendendosi la mutualità di malattia — ieri ai coltivatori diretti, oggi agli artigiani, più tardi ad altre categorie — il numero delle casalinghe da assistere verrà riducendosi, mentre, per quanto riguarda la pensione, la cifra rimarrà invariata, ove non si provveda per altra via (che allo stato delle cose non si intravede).

\* \* \*

Il piano delle mutue volontarie delle casalinghe che vengono sorgendo in Italia è questo: darò inizialmente una assistenza limitata (in forma di mutua, quindi, secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818) e promuovere la partecipazione dello Stato, delle provincie e dei comuni, al fine di attuare l'obbligatorietà dell'iscrizione e riunire le necessarie risorse economiche.

Perciò le mutue sorgono sulla base di contributi annui di lire 3.600 *pro-capite* a fronte dei quali stanno modeste assistenze economiche (sussidi) per la malattia e fondi individuali di vecchiaia.

Pensiamo che l'iniziativa generosa, che ha per sé l'adesione di tutte le correnti politiche e della stampa senza eccezione, meriti l'incoraggiamento di questa Camera, sensibile a tutto ciò che tende all'elevazione morale e materiale dei componenti la grande famiglia italiana.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, il progetto di legge che vi proponiamo ha il fine di cancellare una ingiustizia che colpisce metà del genere umano.

Noi chiediamo una legge che renda obbligatoria l'iscrizione alle mutue, le quali, come nel caso dei coltivatori diretti, prendono il posto degli Istituti di previdenza. Chiediamo che lo Stato partecipi all'operazione in misura uguale ai contributi delle interessate e i comuni e le provincie con una metà del contributo stesso. Ciò dovrebbe dar modo di raggiungere una base *pro capite* non idonea a creare situazioni di privilegio ma sufficiente a ottenere risultati, seppure inizialmente modesti, tuttavia ambiti dalla benemerita categoria.

Per la copertura finanziaria del contributo dello Stato proponiamo:

1°) una imposizione fiscale del 10 per cento sulle scommesse di carattere sportivo (totocalcio, totip, ecc.), sul lotto, le lotterie e relative vincite;

2°) un sovrapprezzo del 2 per cento sul costo dei tabacchi, elevabile al 5 per cento per i tabacchi di importazione;

3°) un diritto del 5 per cento sui biglietti d'ingresso a spettacoli, manifestazioni sportive, ecc.

Per le provincie e i comuni vale la considerazione che essi devono, nella situazione attuale, provvedere all'assistenza di milioni di donne iscritte nei cosiddetti *elenchi dei poveri*. Ora, se l'attuazione della mutualità della casalinga porta alla depennazione delle donne che passano in carico alle mutue, è giusto che l'economia realizzata sia devoluta alle mutue stesse.

Tenuto conto, infine, che colla presente proposta di legge si dà veste moderna al principio che tanto onorò le generazioni passate, cogli attributi di liberalità, generosità, concorso alla spesa (senza corrispettivo di vantaggi) propri della mutualità risorgimentale, riteniamo debba essere consentita l'iscrizione e riconosciuta la qualità di socio effettivo a quegli elementi maschili che, apportando i loro contributi o facendo lasciti o in altro modo aiutando finanziariamente le mutue, rinunzino alle prestazioni.

Il riparto della finanza tra i vari rischi, l'organizzazione negli aspetti capillari, le norme di funzionamento, sono lasciate allo studio dei tecnici e dei competenti, mentre il sistema è posto, come nel caso dei coltivatori diretti, sotto la vigilanza e il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

\* \* \*

Quanto alla gestione chiediamo che essa sia mutualistica. In Italia si definiscono « Mutue » gli Istituti previdenziali, che mutue non sono. Mutue sono, invece, le organizzazioni a gestione diretta, i cui dirigenti sono eletti democraticamente dagli iscritti, come nel caso dei coltivatori diretti. Quando l'Italia disporrà di 10 mila mutue femminili con altrettante presidenti, vice presidenti, segretarie, cassiere, decine di migliaia di consigliere, revisore di conti, ecc., ciò che darà vita ad una scuola di civismo inusitata capace di dimostrare l'attitudine della donna italiana a risolvere i problemi vitali, un grande passo sarà stato fatto e il nostro Paese si troverà, per questo riguardo, alla testa del mondo civile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono estese alle donne casalinghe le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituita la « Cassa per la pensione delle casalinghe », con il compito di gestire l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per le persone di cui al presente articolo. Il funzionamento della cassa, le norme per la contribuzione e le prestazioni, e ogni altra modalità inerente all'assicurazione, saranno disciplinati in apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, udita la Federazione nazionale delle casalinghe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

### ART. 2.

Sono soggetti di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1, le donne di età non inferiore ai 16 anni, coniugate, vedove o nubili, non altrimenti tenute all'assicurazione sociale, o non facenti parte di nuclei familiari il cui titolare sia iscritto agli istituti di previdenza sociale.

Sono escluse le donne che non attendono alla casa, le vedove con pensioni reversibili da lire 360.000 annue in poi, e le beneficiarie di censo corrispondente.

### ART. 3.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione è effettuato mediante l'iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali e provinciali, da compilarsi su domanda delle interessate, a cura degli Enti locali rispettivi.

### ART. 4.

Alle donne di cui al precedente articolo 1, singolarmente, spettano le seguenti prestazioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia:

- a) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
- d) assistenza ostetrica.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 14.

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari, o di altra forma di assicurazione obbligatoria.

ART. 5.

Le assistite di cui all'articolo 2, riunite in «Casse Mutue comunali delle Casalinghe» previste dal successivo articolo 6, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti l'assistenza integrativa.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della «Cassa Mutua provinciale delle Casalinghe».

ART. 6.

È istituita in ogni comune una «Cassa Mutua comunale delle Casalinghe» per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio, nonchè all'assistenza ostetrica generica.

Possono far parte delle Casse mutue comunali, con parità di diritti e di doveri, gli elementi maschili che si obbligano a versare contributi uguali o superiori a quelli degli elementi femminili, con espressa rinuncia alle prestazioni di cui all'articolo 4.

Dette Casse, ove particolari condizioni lo richiedano, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa Mutua provinciale a scindersi in Casse Mutue frazionali o a fondersi in Casse Mutue intercomunali. Ogni Cassa Mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 assistite. La costituzione di Casse Mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di assistite inferiore a 100.

È istituita in ogni provincia una «Cassa Mutua provinciale delle Casalinghe» per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonchè all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse Mutue provinciali sono riunite in una «Federazione Nazionale», cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse Mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse Mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse Mutue provinciali e la Federazione Nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto

pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Sono applicabili alle Casse Mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione Nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

ART. 7.

La Cassa Mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici persone aventi titolo, elette dalle Presidenti delle Casse Mutue comunali riunite in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno la (il) Presidente, la (il) Vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre la (il) Presidente e la (il) Vicepresidente, tre delegate elette dal Consiglio.

Fanno parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico e un'ostetrica scelti dal Consiglio stesso su una terna di nomi designati dall'Ordine dei Medici e dal Sindacato delle Ostetriche della provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamata a partecipare, con voto consultivo, la persona preposta alla Cassa Mutua provinciale.

Le (i) componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa Mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno e in via straordinaria quando lo richieda la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo delle (dei) Presidenti delle Mutue comunali.

All'assemblea della Cassa Mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa Mutua provinciale, colle norme fissate dalla Federazione Nazionale.

ART. 8.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa Mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) determinare eventuali contributi supplementari per la erogazione di prestazioni integrative;

d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore delle assicurate;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte della (del) Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione Nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione Nazionale entro 30 giorni dalla spedizione.

#### ART. 9.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa Mutua provinciale delle donne casalinghe:

a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

c) procedere all'assunzione e al licenziamento, nonché all'amministrazione del personale — ad eccezione della persona preposta alla Cassa — con la osservanza delle norme disposte dalla Federazione Nazionale;

d) redigere le note di qualifica della persona preposta alla direzione della Cassa, che si indica coll'attributo di « direttore »;

e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse Mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa Mutua provinciale a sensi degli articoli 20 e 21 della presente legge;

f) approvare i contratti di fornitura;

g) decidere in prima istanza sui ricorsi delle assicurate in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa Mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi delle assicurate per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa Mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, ove il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni o altri motivi, si riduca a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è ammesso, nel termine di 15 giorni, il ricorso alla Federazione Nazionale. La gestione commissariale non potrà durare più di 5 mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione del-



l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dalla (dal) Presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 10.

La (il) Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa Mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza la (il) Presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 11.

Per il controllo sulla gestione della Cassa Mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di Presidente, nominato dal Prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominato dalla Federazione Nazionale delle casse mutue di malattia delle donne casalinghe; uno effettivo e uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.

Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

ART. 12.

L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse Mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

— eleggere ogni tre anni 20 componenti il Consiglio centrale e 3 sindaci effettivi e 2 supplenti;

— approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo. §

ART. 13.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale è composto:

a) del (o della) Presidente, nominato con decreto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, su designazione del Consiglio centrale;

b) da 20 consigliere elette dall'assemblea, fra le quali vengono elette due vicepresidenti. Nel caso che il (la) Presidente venga nominato fra le consigliere elette, subentrerà a far parte del Consiglio la prima delle non elette.

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico e un'ostetrica scelti dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei Medici e dal Sindacato delle Ostetriche.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal (dalla) Presidente, dai (dalle) due Vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

ART. 14.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 23, lettere c) e d);

c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse Mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse Mutue provinciali e comunali;

g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia e coll'Istituto nazionale di previdenza sociale.

h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

i) procedere alla nomina del Direttore centrale della Federazione;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del (della) Presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) e f) sono soggette all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 15.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale:

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione Nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse Mutue locali;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse Mutue;

d) nominare i Direttori delle Casse Mutue provinciali;

e) decidere sui ricorsi, in seconda istanza, delle assicurate in materie di prestazioni;

f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse Mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni o altri motivi, si riduca a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento, è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse Mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione Nazionale ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del Presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

#### ART. 16.

Il (1a) Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione Nazionale delle Casse Mutue delle Casalinghe, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il (1a) Presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il (1a) Presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione Nazionale ad uno dei (una delle) due vicepresidenti o al Direttore centrale.

## ART. 17.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale delle Casse Mutue delle Casalinghe è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del Tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.

## ART. 18.

Il « direttore centrale » sovrintende al funzionamento tecnico e alla disciplina dei servizi della Federazione Nazionale e ne risponde al Presidente.

Il « direttore centrale » partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

## ART. 19.

Le persone iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 e le altre iscritte, riunite in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo 31, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa Mutua, composto di 15 membri.

La donna iscritta può farsi rappresentare, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altra donna divenuta titolare. Ogni iscritta non può rappresentare per delega più di altre due titolari.

Spetta all'assemblea comunale decidere sull'eventuale estensione dei compiti della Cassa Mutua in ordine alle forme facoltative e integrative previste dall'articolo 5, determinandone i limiti e le modalità di attuazione.

Detta assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, e in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.

## ART. 20.

Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 19 elegge nel suo seno un (una) Presidente ed un (una) vicepresidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa Mutua comunale secondo le modalità e i termini indicati dalla Cassa Mutua provinciale;

b) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa Mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione Nazionale;

c) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal (dalla) Presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione della Cassa Mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa Mutua provinciale entro 30 giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa Mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa Mutua provinciale e due effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea comunale. Il Collegio eleggerà nel suo seno il Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

#### ART. 21.

Il Comitato di gestione della Cassa Mutua comunale è composto dal (dalla) Presidente, dal (dalla) vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.

Spetta al Comitato di gestione:

a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari e farmaceutici della Cassa Mutua comunale,

b) predisporre i conti preventivi e consuntivi,

c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti delle iscritte;

d) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa Mutua comunale;

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal (dalla) Presidente all'esame del comitato stesso.

Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la esecutorietà all'approvazione della Cassa Mutua provinciale secondo le norme stabilite, dal precedente articolo, per le delibere del Consiglio direttivo.

ART. 22.

Il (1a) Presidente della Cassa Mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovrintende al funzionamento. Per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un « segretario ».

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il « segretario » può essere scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il « segretario » partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.

L'organizzazione della Cassa Mutua comunale è disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.

ART. 23.

Al finanziamento delle gestioni previste dalla presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.600, per ciascuna donna assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo a carico delle Provincie e dei Comuni da determinarsi in relazione al numero degli abitanti, secondo aliquote stabilite nei regolamenti delle due assicurazioni di cui alla presente legge, d'intesa col Ministero degli affari interni.

c) con un contributo capitaro annuo per ciascuna donna assistibile pari a quello di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa Mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggiore costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.

ART. 24.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue delle donne casalinghe in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse Mutue provinciali in base al numero delle rispettive assicurate.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge nell'importo previsto di . . . . miliardi di lire, si farà fronte con . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Il Ministero del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente articolo 24, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

Il contributo di cui alla lettera *b)* dell'articolo 23 viene riscosso e versato alle Casse Mutue provinciali per la devoluzione alle Casse Mutue comunali in base al numero delle persone assicurate.

Il contributo di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 23 viene riscosso a cura dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

I contributi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 23 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

È concessa facoltà agli Enti Comunali di Assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro-capite* dovuto da donne aventi titolo che si trovino in particolare stato di bisogno.

ART. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse Mutue delle casalinghe la Federazione Nazionale potrà avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali, regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e gli Istituti nazionali assistenziali potranno essere regolati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La Federazione potrà altresì contrarre con gli Enti, di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

ART. 27.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai

(dalle) presidenti o su richiesta di un terzo dei (delle) componenti dei singoli organi o Collegi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse Mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del(della) Presidente.

Le cariche sono gratuite eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite dal Consiglio Centrale per il (la) Presidente nazionale e per i (le) Presidenti provinciali.

#### ART. 28.

Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione Nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli aventi titolo, fino a un numero, in ogni caso sufficiente, di 30.

Il voto è valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al (alla) Presidente uscente della Mutua, che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista. Possono essere eletti gli iscritti che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati.

La sostituzione a causa di decadenza o dimissioni dei componenti i singoli organi elettivi, sarà effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.

#### ART. 29.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nominerà il Commis-



sario (la Commissaria) della Federazione Nazionale delle Casse Mutue delle Casalinghe e una Commissione consultiva nazionale composta dal Direttore Generale della Previdenza Sociale presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da due rappresentanti degli iscritti alle Casse Mutue delle casalinghe e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Prefetti nommeranno per ciascuna provincia il Commissario (la Commissaria) della Cassa Mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro, da due rappresentanti delle Casse Mutue delle casalinghe e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale.

ART. 30.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'articolo 3 provvederanno alla compilazione delle liste delle persone iscritte. Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di 15 giorni a cura del Sindaco del comune.

I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al Commissario della Cassa Mutua provinciale entro 20 giorni dalla data dell'affissione. Il commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva.

ART. 31.

Il Commissario della Cassa Mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.

Dette elezioni dovranno essere effettuate entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Commissario alla Cassa Mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse Mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmerà il verbale relativo.

ART. 32.

La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'articolo 30, dovrà essere fatta al segretario del comune entro le ore 12 del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione. Il segretario comunale convocherà almeno 2 giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

I verbali saranno immediatamente inviati al Commissario della Cassa Mutua provinciale a cura del segretario comunale.

A parità di voti sarà eletta la persona più anziana.

Il primo eletto provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro 8 giorni, per la nomina delle cariche previste dagli articoli 20 e 21.

#### ART. 33.

Il Commissario della Federazione Nazionale Casse Mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformità dei principî e dei criteri di cui ai precedenti articoli, emanerà tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse Mutue provinciali saranno convocate dal Commissario provinciale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della Federazione Nazionale e delle Casse Mutue provinciali sarà convocata dal Commissario nazionale entro 5 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 34.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 23 ha decorrenza da 3 mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo hanno inizio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione delle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, lettere *b*) e *c*), avrà inizio a partire dal 181° giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 35.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ziale. Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione Nazionale e delle Casse Mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, salvo quanto disposto dal precedente articolo 15, lettera *h*), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione Nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un Commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario.

ART. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.